

ORIGINALE



SENT. N° 458/21  
CRON. 138/22  
RG. N° 617/2021

GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G. ha pronunciato la seguente sentenza con dispositivo letto all'udienza del 13 DICEMBRE 2021 nel procedimento per opposizione promosso da  
srl in persona del legale rappr p.t. parte difesa dall'avv.

PARTE OPPONENTE

Contro

Comune di Milazzo in persona del Sindaco p.t.,

PARTE OPPOSTA CONTUMACE

Oggetto: Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa.

Conclusioni: all'udienza di discussione si precisavano le conclusioni e la causa veniva decisa, come da relativo verbale di causa, che, qui si abbia per integralmente richiamato e trascritto.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con il ricorso indicato in epigrafe l'opponente proponeva gravame avverso il provvedimento sottoindicato, per i motivi come analizzati infra in motivazione.

L'ente resistente depositava la documentazione di rito, contestando ogni assunto.

Precisate le conclusioni come da verbale, la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla parte ricorrente è contestata la violazione dell'art 142, c. 9 del c.d.s. per avere superato dei limiti di velocità rilevato a mezzo apparecchiatura autovelox.come da verbale cui si rimanda.

Esaminando le ragioni per cui è ricorso si osserva.

Parte ricorrente deduce vizi in merito alla regolare funzionalità dello strumento eccependo il difetto di verifica e taratura periodica.

Si annota come il verbale riporti l'indicazione degli estremi della omologazione e della taratura dello strumento e l'attestazione delle verifiche della funzionalità risalente all'anno 2019.

In atti risulta inoltre prodotta da parte ricorrente la certificazione di conformità ed il certificato di taratura rilasciato appunto nell'anno 2019.

Ciò rilevato, si osserva come la certificazione delle verifiche tecniche risalenti quale quella in esame non possa essere assunta a dare certezza dell'affidabilità della rilevazione della velocità del mezzo come ivi in concreto.

Al riguardo non deve trascurarsi intanto l'intervento della Corte costituzionale del 2015 inteso a prescrivere la taratura periodica su tutte le apparecchiature di rilevamento automatico della velocità, in tal senso dichiarando incostituzionale l'art. 45 comma 6 del codice della strada.

Orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, intervenuta a sancire il principio della necessità della taratura periodica ai fini della manutenzione delle apparecchiature che attestano il superamento dei limiti di velocità, prescrivendo quale termine minimo ai fini delle verifiche circa la taratura quello di almeno un anno dall'utilizzazione attestato da certificazioni di omologazione e conformità idonee (in tal senso Cass ord.. 22499/2018).

In ragione di quanto, il decorso temporale dalla verifica come in atti vale ad introdurre un indice di incertezza del rilevamento strumentale per cui è contestazione.

Peraltro si osserva come l'amministrazione non abbia adempiuto all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito. Né agli atti emergono elementi di sorta a permettere di giudicare in termini di certezza e congruità il dato per cui è addebito. Prova che atteso il carattere del gravame, quale giudizio di cognizione ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, rispettivamente, dall'amministrazione e dall'opponente, il rito postula appunto, in capo alla prima.

Il motivo di opposizione pertanto deve essere accolto anche a mente del precetto di cui al comma 11° dell'art. 6 d.lvo 150/2011 che regola il rito, non ricorrendo prove sufficienti ai fini dell'addebito.

Per l'effetto il provvedimento impugnato, deve essere annullato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza eccezione o deduzione, così decide:

- Dichiarare la contumacia dell'amministrazione resistente.
- Annulla il verbale di contestazione emesso dalla Polizia municipale di Comune di Milazzo n. 1767/21 del 05/03/2021

- Condanna il Comune di Milazzo in persona del Sindaco pro tempore alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 265,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge se dovute ed euro 43,00 per spese, in favore della parte ricorrente disponendo la distrazione in favore del difensore su indicato, anticipatorio come da dichiarazione in atti
- Dichiara la sentenza immediatamente eseguibile.

Barcellona P.G., 18 gennaio 2022

IL GIUDICE DI PACE  
Pietro Longo

Deposito in Cancelleria  
il 21 GEN 2022  
L'ASSELENTE GIUDIZIARIO  
(Giuseppe Maria Scolaro)

